



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario

Ufficio Ispettivo minerario

Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento

T +39 0461 495684

F +39 0461 495623

pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it

web www.minerario.provincia.tn.it

A tutte le ditte
esercenti le cave

e, p.c. Spett.le
Confindustria Trento
confindustria.trento@cert.neispa.com

Ai Comuni
aventi cave
tramite interoperabilità PITRE

S181/12.6-2021-80

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Programma annuale dei controlli 2026 approvato con D.G.P. n. 233 del 20/02/2026 ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 1, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

Circolare informativa

Con la presente si comunica che il 20 febbraio 2026 la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi dell'art. 27 ter della Legge provinciale sulle cave, il programma annuale dei controlli 2026 sull'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava (che si allega).

Con la finalità di stimolare interventi preventivi da parte dei soggetti titolari di cava, si riporta di seguito il numero minimo di controlli di competenza dello scrivente Servizio previsti per l'anno 2026, con specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione delle verifiche.

<i>n. 10 controlli relativi alla fornitura dei D.P.I. in base alla dotazione prevista dalla valutazione dei rischi, al loro effettivo impiego e stato di manutenzione</i>

Si individueranno le lavorazioni in corso di svolgimento al momento del sopralluogo e saranno verificate:

- le tipologie di D.P.I. necessarie a tale scopo, indicate nel Documento di Sicurezza e Salute;
- la comprovata fornitura al lavoratore interessato;
- lo stato di manutenzione / scadenza;
- l'effettivo corretto uso da parte del personale.

Le verifiche porranno massima attenzione alla fornitura e utilizzo del casco di protezione, per le lavorazioni che il DSS individua a rischio, e degli indumenti ad alta visibilità, D.P.I. per i quali il Servizio Industria, Ricerca e Minerario ha predisposto ed inviato a tutte le ditte del settore una apposita circolare informativa datata 16/12/2025 (prot. PAT n. 985824).

In generale si ritiene d'obbligo l'uso del casco in prossimità di fronti rocciose, anche per i lavoratori che vi si approssimano alla guida di mezzi meccanici e in ogni caso la fornitura a tutte le figure responsabili della sicurezza, in quanto titolate a raggiungere ogni porzione della cava (sorveglianti, addetti al primo soccorso, ecc.).

Tutto ciò premesso, fatta salva la valutazione del rischio sito-specifica predisposta e sottoscritta dal titolare / datore di lavoro con il supporto del RSPP designato.

Si precisa infine che i sorveglianti devono vigilare riguardo all'utilizzo dei D.P.I. anche nei confronti dei lavoratori di eventuali ditte esterne affidatarie di specifiche lavorazioni all'interno della cava (esbosco, perforazione, brillamento di volate di mine, ecc.), contemplate nel DSS Coordinato e/o regolate da specifiche direttive procedurali.

n. 10 verifiche inerenti il possesso, da parte del personale incaricato allo scopo, dell'Attestato di formazione e addestramento per l'utilizzo dei mezzi meccanici, in conformità con l'Accordo Stato-Regioni

Si individuerà in cava il personale avente la mansione di palista / escavatorista / mulettista e si chiederà di esibire il cosiddetto "patentino" che abilita alla conduzione di detti mezzi, in seguito ad apposito corso di formazione e addestramento previsto dall'Accordo Stato-Regioni:

- per *pale cariatrici frontali* ed *escavatori idraulici*:
 - modulo teorico-tecnico (4 ore);
 - modulo parte pratica (6 ore), dove l'operatore utilizza il mezzo per il quale sarà abilitato;
- per *carrelli industriali semoventi*:
 - modulo teorico-tecnico (8 ore);
 - modulo parte pratica (4 ore).

Si precisa che l'abilitazione per pala cariatrica frontale e per escavatore idraulico sono distinte; le abilitazioni non sono equipollenti (ovvero l'abilitazione per l'uno non dà automaticamente diritto a condurre l'altro), sebbene condividano una parte del percorso formativo; per guidarli entrambi, anziché frequentare due moduli pratici da 6 ore, può essere frequentato un corso cumulativo di 16 ore totali.

Tale formazione ed addestramento hanno valenza quinquennale, pertanto il personale per continuare ad operare deve conseguire, prima della scadenza, il modulo di aggiornamento di 4 ore; in quest'ultimo caso all'atto del sopralluogo sarà richiesto anche l'attestato di aggiornamento in corso di validità.

Si ricorda che la "*mancata formazione ed addestramento*" – che si configura anche in assenza del solo modulo di aggiornamento – oltre a determinare la contravvenzione all'art. 71, comma 7¹ del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), comporta l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (ex art. 14 del D.Lgs. 81/2008), in quanto rientra tra le

¹ Obblighi del datore di lavoro – 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

“gravi violazioni” in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro elencate nell’Allegato I al decreto medesimo, che implica:

- la sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni, ai quali deve essere comunque corrisposta la retribuzione e i relativi contributi;
- l’irrogazione di una somma aggiuntiva pari a Euro 300 per ciascun lavoratore interessato;
- la comunicazione del provvedimento di sospensione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di relativa competenza, al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

n. 5 verifiche riguardo il corretto impiego degli esplosivi

A riguardo verranno effettuate opportune verifiche per:

- assicurare la conservazione in sicurezza dei prodotti esplosivi, la regolarità nelle attività di custodia, trasporto e manipolazione dell’esplosivo, dal momento della presa in carico dal vettore al post brillamento;
- controllare che il personale addetto alle operazioni coincida con quello indicato nell’ultimo ordine di servizio sull’uso degli esplosivi predisposto dal direttore responsabile, e vidimato dal Servizio competente in materia mineraria, nonché con quello riportato nell’attestazione di avvenuto adempimento dell’obbligo di denuncia di esercizio;
- controllare la corretta compilazione dei registri da parte del personale addetto.

I registri e gli altri documenti sopra citati dovranno essere messi a disposizione dell’autorità di vigilanza sul luogo del brillamento.

n. 5 controlli sulla corretta effettuazione delle comunicazioni relative al trasferimento di materiale grezzo da parte dei concessionari

Tale tipologia di controllo prevede l’osservazione del caricamento dei mezzi con il materiale grezzo di porfido fino all’uscita dalla cava, a seguito della quale verrà verificata la corretta effettuazione della comunicazione di trasferimento al Comune: data e ora, peso, tipologia materiale, destinatario ed effettivo luogo di destinazione; la verifica di questo ultimo aspetto può essere eseguita osservando il mezzo che raggiunge l’unità produttiva dove avviene la seconda lavorazione.

verifica, per tutte le cave, della corretta presentazione dei rilievi topografici, nonché del riscontro in loco di eventuali difformità rilevate dall’analisi dei rilievi medesimi

L’attività di controllo avviene di base con apposito software CAD o GIS a seguito dell’inoltro dello stato di fatto della cava aggiornato all’anno precedente; qualora si rilevasse necessario, potrà essere svolta un’opportuna verifica anche in loco, possibilmente in presenza di un responsabile aziendale, in occasione della quale saranno effettuati eventuali approfondimenti tecnici in funzione del rispetto del progetto di coltivazione (e di ripristino) autorizzato e delle relative prescrizioni previste dal disciplinare di autorizzazione / concessione.

verifica per tutte le cave di porfido, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, del rispetto della percentuale massima di materiale grezzo che i concessionari possono trasferire a terzi per la lavorazione, tenuto conto del Marchio Trentino Pietre

Si precisa che tale tipologia di controllo è effettuata in via documentale sulla base dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali, seguendo le procedure di verifica indicate nella circolare prot. n. 123311 del 11/02/2026 (*chiarimenti in merito alle modalità di trasferimento del grezzo per l'anno 2026*).

Si ricorda in proposito che la mancata trasmissione dei dati riguardanti le giacenze ai Comuni prevista entro il 15 febbraio di ogni anno comporta, oltre all'applicazione della sanzione, la penalità prevista ai fini della decadenza della concessione di cava.

Tutto ciò premesso, si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza, per l'organo di vigilanza ma anche per l'azienda, di disporre in cava della seguente documentazione:

- il progetto di coltivazione vigente;
- la denuncia di esercizio e le eventuali sostituzioni temporanee dei sorveglianti (di durata inferiore a 40 giorni) che debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile;
- il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) vigente;
- la relazione sulla stabilità dei fronti² e i relativi aggiornamenti annuali;
- l'attestazione annuale³ ex art. 6 del D.Lgs 624/1996;
- la dichiarazione annuale di avvenuto controllo dell'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava;
- i registri di manutenzione e di verifica periodica delle attrezzature;
- il registro dei provvedimenti dell'ingegnere capo ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/1959.

Si evidenzia infine che gli ispettori in visita presso le cave, al fine di ottemperare al programma annuale dei controlli, potranno estendere le verifiche nel caso di riscontrate criticità inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, delle norme di polizia mineraria e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione (per gli aspetti esclusivamente minerari).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati: - D.G.P. n. 233 del 20/02/2026.

AF

Andrea Facchini

T +39 0461 495604

@ andrea.facchini@provincia.tn.it

2 Rif. Circolare informativa del Servizio Industria, Ricerca e Minerario datata 20/09/2021 (prot. n. 682607) sugli adempimenti ex art. 52, comma 1 del D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624.

3 Rif. Circolare informativa del Servizio Industria, Ricerca e Minerario datata 10/10/2023 (prot. n. 760466) sugli adempimenti ex art. 6, comma 2 del D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624.